



# COMUNE DI PALERMO

## *Ufficio Staff del Segretario Generale*

*Piazza Pretoria n. 1 Palermo*

*Tel: 091/7402354 – fax: 091/7402478*

*e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it*

**Palermo 20/02/2015 prot. n.144414/USG**

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amm.vo Dott.ssa M.C.Orlando  
e-mail: [m.c.orlando@comune.palermo.it](mailto:m.c.orlando@comune.palermo.it)

---

**OGGETTO:** Cancellazione anagrafica per irreperibilità al XV Censimento Generale della Popolazione. Notifica del provvedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Richiesta parere. Rif. nota prot. 893512/1 del 03/11/2014 Ufficio Vice Segretario Generale.

---

### **E-mail**

Al Sig. Dirigente del Servizio Anagrafe  
Settore Servizi alla Collettività  
[pa.amato@comune.palermo.it](mailto:pa.amato@comune.palermo.it)  
[servizio.anagrafe@comune.palermo.it](mailto:servizio.anagrafe@comune.palermo.it)

E, p.c. Al Sig. Vice Segretario Generale  
[s.diperi@comune.palermo.it](mailto:s.diperi@comune.palermo.it)  
[vicesegretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:vicesegretariogenerale@comune.palermo.it)

Al Sig. Dirigente Capo Area della partecipazione, decentramento, servizi al cittadino e mobilità  
[serviziocollettivita@comune.palermo.it](mailto:serviziocollettivita@comune.palermo.it)

Si riscontra la richiesta formulata con la nota prot. n. 959071 del 25/11/2014, con la quale La S.V. ha avvertito l'esigenza di formulare una "richiesta parere" concernente l'applicabilità alla procedura in oggetto delle modalità di notificazione *ex art. 143 c.p.c.* come indicato dalla circolare ISTAT n. 15-Prot. 28833 del 13/12/2011, presumibilmente ritenendo di individuare in essa la "*legittima modalità da porre in essere*" in ordine alla questione (peraltro) gestionale di cui alla fattispecie ivi illustrata.

Ed, invero, con la Sua richiesta si invoca quanto rappresentato al riguardo dal Vice Segretario Generale con nota prot. n. 893512/1 del 03/11/2014 che, al contrario, asserisce essere "*già stato definito l'iter per la cancellazione anagrafica...posto che l'Ufficio Anagrafe ha già accertato nelle forme di legge (raccomandata A/R e accertamento da parte della Polizia Municipale) l'irreperibilità del soggetto*" e che, pertanto, suggerisce il diretto deposito presso la Casa comunale ai sensi dell'art. 143 cit "*a cura dell'Ufficiale d'Anagrafe*" (e, non del messo comunale) dei relativi atti in argomento ("*provvedimenti di cancellazione anagrafica per irreperibilità censuaria*").

In punto di diritto sostanziale, va tuttavia osservato quanto segue.

- Non appare dubbio – ad avviso di chi scrive – che la volontà manifestata dal legislatore con il D.P.R. n. 223/89 sia quella di pervenire alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente nei casi, tra gli altri, di "...irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle

*operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile...*" (cfr. art. 11, comma 1, lett. c). Ed è altrettanto evidente che l'esito di detto accertamento debba concretizzarsi in una manifestazione di volontà della A.C. a mezzo di formalizzazione con apposito provvedimento amministrativo a cura dell'ufficiale d'anagrafe, da notificarsi a norma dell'art. 143 c.p.c., così come espressamente indicato dalla citata circolare ISTAT (cfr. paragrafo 1.2-prospetto2, pagg. 5 e 6), con riguardo alle "persone non trovate al censimento e presenti in LAC" (Lista Anagrafica Comunale).

- Le modalità di notificazione di cui sopra - alla luce dei superiori riferimenti normativi dalla S.V. correttamente (e sistematicamente) interpretati - risultano applicabili alla fattispecie *de qua*, in relazione alla quale occorre fare attenzione a tenere ben distinta la procedura di notificazione *ex art. 143* cit ("a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti", ricorrente nel caso in esame, da effettuarsi mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se ignota, di quella del luogo di nascita del destinatario) da quella di cui all'art. 140 c.p.c. che disciplina una differente ipotesi di "irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia", in ragione della quale si espletano altrettante, e diverse, formalità ivi previste (deposito nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario ed invio di notizia per raccomandata con avviso di ricevimento).
- Per quanto detto, non appare dubbio che le comunicazioni di avvio del procedimento ai sensi di legge già espletate (a mezzo "trasmessione delle raccomandata A/R") dall'Ufficio Anagrafe in nessun modo possono sostituire la corrispondente formalità (ad altri fini) prescritta dall'art. 140 cit., laddove le prime vengono - piuttosto - a costituire il presupposto giuridico per il ricorso alla procedura di notificazione prevista dall'art. 143 c.p.c.

Nel reputare che la fattispecie gestionale in esame debba essere considerata e valutata alla luce di quanto sopra osservato, si rivolge espresso invito in tal senso alla S.V. ed, anche, al Sig. Vice Segretario Generale (pure in indirizzo ancorché per conoscenza), richiedendo una collaborazione sinergica tra i rispettivi Uffici, in ragione della distribuzione di competenze e compiti ad essi attribuiti dal vigente regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di completare – senza ulteriori indugi - la procedura in argomento con la regolare notificazione *ex art. 143 c.p.c.* e consentire l'espletamento, a cura dell'Ufficio Anagrafe, di tutti gli adempimenti ai sensi e per gli effetti del citato art. 11 D.P.R. n. 223/89.

Nei superiori termini si esprime l'avviso dello scrivente, reso alla S.V. in chiave collaborativo-consulenziale, ai fini dell'adozione delle pertinenti, e più adeguate, soluzioni gestionali.

Distinti saluti

**F.to Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall'Acqua**